



**COVID-19**

# Informazioni per i lavoratori frontalieri e i lavoratori distaccati

30 marzo 2020<sup>1</sup>  
#coronavirus

**Informazioni all'attenzione dei lavoratori transfrontalieri e dei lavoratori distaccati interessati dalle restrizioni alla libera circolazione delle persone imposte da vari Stati membri dell'UE in conseguenza della Covid-19**

**Sei un lavoratore transfrontaliero?** Lo sei se lavori in uno Stato membro diverso dal tuo Stato membro di residenza (ossia ti rechi al lavoro in un determinato paese e torni regolarmente nel paese in cui risiedi). In caso di disoccupazione, ai lavoratori transfrontalieri che non tornano nel luogo di residenza di norma almeno una volta alla settimana si applicano norme diverse in materia di indennità di disoccupazione.

**Sei un lavoratore distaccato?** Rientri in questa categoria se sei inviato temporaneamente dal tuo datore di lavoro situato in uno Stato membro a lavorare in un altro Stato membro per prestare un servizio. Ai fini della copertura previdenziale, sei considerato distaccato nel caso in cui tu sia inviato dal tuo datore di lavoro in un altro Stato membro a svolgere per suo conto attività inerenti al lavoro, o anche nel caso in cui tu sia un lavoratore autonomo che si è recato all'estero per esercitare un'attività analoga a quella normalmente esercitata nello Stato membro di origine.

**Lo scopo del presente documento è fornirti informazioni sulle norme generali applicabili al tuo contratto di lavoro e sulle potenziali misure che potresti dover adottare riguardo alla tua assicurazione sanitaria e alla copertura previdenziale. Il documento non contiene informazioni giuridicamente vincolanti in merito alla tua situazione specifica.**

**Il presente documento non riguarda i cittadini dell'UE che risiedono e lavorano in uno Stato membro di cui non sono cittadini<sup>2</sup>. Tali cittadini dell'UE hanno diritto, a tutti gli effetti, allo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali. A tale proposito ti invitiamo a consultare i recenti orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali<sup>3</sup>.**

In particolare, gli Stati membri non possono negare l'accesso ai cittadini dell'UE che risiedono nel loro territorio. Essi possono essere soggetti alle stesse limitazioni ai loro diritti che si applicano ai cittadini nazionali (compreso

1. I servizi della Commissione sorvegliano costantemente l'evoluzione della situazione e valutano l'eventuale necessità di ulteriori informazioni a tempo debito. Il presente documento sarà regolarmente aggiornato per tenere conto in tempo reale dell'andamento della situazione.

2. Tali lavoratori dell'UE beneficiano delle garanzie previste dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

3. C(2020) 1753 final.

il diritto di circolare all'interno dello Stato membro o di uscire da tale Stato membro). Gli Stati membri possono inoltre adottare misure opportune, ad esempio chiedere ai cittadini dell'UE di porsi in auto-isolamento o adottare misure analoghe, a condizione che impongano le stesse misure ai propri cittadini. Si ricorda inoltre che misure specifiche in relazione ai lavoratori del settore dei trasporti figurano nella comunicazione della Commissione sull'attuazione delle corsie verdi ("green lanes") previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali<sup>4</sup>.

***Gli orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori delineano le misure che gli Stati membri dovrebbero adottare per garantire che i lavoratori mobili, in particolare quelli che esercitano professioni critiche per la lotta alla pandemia da coronavirus, possano raggiungere il luogo di lavoro<sup>5</sup>.***

La Commissione esorta gli Stati membri a stabilire procedure specifiche, rapide e semplici per l'attraversamento delle frontiere, affinché sia garantito un passaggio agevole, e invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche per garantire un approccio coordinato a livello dell'UE.

Alcuni paesi stanno adottando disposizioni amministrative e orientamenti di concerto tra le rispettive autorità pubbliche allo scopo di semplificare le procedure nell'ambito della sicurezza sociale a vantaggio dei lavoratori mobili<sup>6</sup>. La Commissione incoraggia tale pratica e individuerà, in collaborazione con gli Stati membri, le migliori prassi che possono essere estese agli altri Stati membri.



## SE SEI UN LAVORATORE TRANSFRONTALIERO

Secondo gli *orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali e gli orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19*, gli Stati membri non dovrebbero impedire l'attraversamento da parte dei lavoratori transfrontalieri e stagionali e dovrebbero stabilire procedure specifiche, rapide e semplici affinché sia garantito loro un passaggio agevole.

Se sei un lavoratore transfrontaliero interessato dalle restrizioni imposte dal tuo Stato membro di occupazione in conseguenza della pandemia di Covid-19, troverai di seguito alcune informazioni relative alle condizioni di impiego e alla copertura previdenziale durante questo periodo.

### Qual è la normativa applicabile al tuo contratto?

Conformemente al diritto dell'UE [articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali] la legge applicabile ai contratti individuali di lavoro è di norma la legge vigente nello Stato membro in cui il lavoro è abitualmente svolto. In altri termini, se a motivo delle restrizioni di uscita o di ingresso non sei in grado, quale lavoratore transfrontaliero, di adempiere gli obblighi derivanti dal tuo contratto di lavoro, le conseguenze giuridiche dell'impossibilità di lavorare saranno determinate in virtù del diritto dello Stato membro in cui lavori abitualmente. A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, dovresti avere accesso agli stessi vantaggi sociali e fiscali accordati dallo Stato membro di occupazione ai lavoratori nazionali i cui diritti alla circolazione sono limitati.

4. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0324\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0324(01)&from=IT)

5. C(2020) 2051 final

6. Cfr. ad esempio:

Belgio: [https://www.international.socialsecurity.be/working\\_in\\_belgium/en/archives.html](https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/archives.html);

Francia: <https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiqués-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers>;

Germania: <https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html>;

Paesi Bassi: <https://pers.svb.nl/coronavirus-en-wonen-of-werken-over-de-grens-de-sociale-verzekering-verandert-niet/>.

## **Se sei un lavoratore transfrontaliero impossibilitato a recarsi al lavoro nell'altro Stato membro e devi telelavorare dallo Stato membro di origine, diventi un lavoratore distaccato?**

No. Non sarai considerato un lavoratore distaccato a norma delle direttive sul distacco dei lavoratori<sup>7</sup>. Questo significa che le condizioni fondamentali di impiego vigenti nel tuo Stato membro di origine non saranno applicabili al tuo caso, dato che la prestazione dei servizi non avviene in tale Stato membro né vi ha sede il destinatario dei servizi. Il tuo contratto di lavoro continuerà a essere disciplinato dal diritto dello Stato membro di occupazione, come in precedenza, se non diversamente convenuto con il tuo datore di lavoro. Questo significa, nella pratica, che non devi presentare moduli né richieste specifiche al riguardo. A norma dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, dovresti avere accesso agli stessi vantaggi sociali e fiscali accordati dallo Stato membro di occupazione ai lavoratori nazionali i cui diritti alla circolazione sono limitati. Per quanto riguarda l'esubero parziale, i lavoratori transfrontalieri godono degli stessi diritti dei residenti e dei lavoratori nazionali<sup>8</sup>. Ti segnaliamo inoltre che alcuni paesi hanno già concordato tra loro e introdotto le disposizioni amministrative pertinenti per confermare che il telelavoro non modifica la designazione del paese competente<sup>9</sup>.

## **Se sei un lavoratore transfrontaliero o un lavoratore stagionale in disoccupazione completa durante questo periodo**

Se sei un **lavoratore transfrontaliero** in disoccupazione completa durante questo periodo, dovresti contattare l'istituzione competente di assicurazione disoccupazione del tuo Stato membro di residenza. Avrai diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione dallo Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei disoccupati in tale Stato membro e dovresti segnalare la tua disponibilità al lavoro ai servizi per l'impiego nello Stato membro di residenza. Se sei un lavoratore transfrontaliero che non torna nel luogo di residenza di norma almeno una volta alla settimana, puoi cercare un'occupazione sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro dell'ultima occupazione. Dovresti contattare l'istituzione competente di assicurazione disoccupazione dello Stato membro in cui decidi di cercare lavoro. Avrai diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione da detto Stato membro alle stesse condizioni dei disoccupati in tale Stato membro e dovresti segnalare la tua disponibilità al lavoro ai servizi per l'impiego di tale Stato membro.

Se sei un **lavoratore stagionale** in disoccupazione completa durante questo periodo<sup>10</sup>, dovresti contattare l'istituzione competente di assicurazione disoccupazione dello Stato membro in cui sei assicurato. Se inoltre eserciti normalmente un'attività nello Stato membro di residenza, questo dovrebbe essere lo Stato membro in cui sei assicurato. In tal caso avrai diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione dallo Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei disoccupati in tale Stato membro e dovresti segnalare la tua disponibilità al lavoro ai servizi per l'impiego nello Stato membro di residenza.

## **Quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applica al tuo caso alla luce delle restrizioni nazionali in relazione all'attraversamento delle frontiere e delle raccomandazioni sul telelavoro in conseguenza della pandemia di Covid-19?**

Nello scenario attuale continuano ad applicarsi le norme europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le norme prevedono tuttavia una certa flessibilità per consentire che i lavoratori interessati continuino a essere assicurati nello Stato membro in cui erano assicurati prima dell'insorgere della pandemia di Covid-19. In base alla situazione dei singoli lavoratori possono trovare applicazione gli scenari e le proposte di soluzione di seguito indicati.

7. Direttiva 96/71/CE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0071> e direttiva 2014/67/UE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1584454887016&uri=CELEX:32014L0067>.

8. In virtù dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011.

9. Orientamenti sono stati emanati, ad esempio, da Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi. Riferimento disponibile alla nota a piè di pagina 6

10. Questo significa che sarai in disoccupazione sia nello Stato membro di occupazione stagionale sia nel tuo Stato membro di residenza.

## **Se sei un lavoratore transfrontaliero che lavora esclusivamente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza**

Attualmente sei assicurato nello Stato membro di occupazione. Se ora sei impossibilitato a lavorare nello Stato membro di occupazione abituale e, per un periodo transitorio, devi lavorare da casa, in linea di principio questa situazione non dovrebbe determinare una modifica della legislazione applicabile per quanto riguarda la tua copertura previdenziale, dato che si tratta di una situazione temporanea. Continuerai a beneficiare di tutte le prestazioni di sicurezza sociale previste dal tuo Stato membro di occupazione.



## **SE SEI UN LAVORATORE CHE ESERCITA UN'ATTIVITÀ IN DUE O PIÙ STATI MEMBRI**

### **Se lavori sia nello Stato membro di occupazione sia nello Stato membro di residenza e sei assicurato nello Stato membro di occupazione poiché la tua attività nello Stato membro di residenza non è sostanziale (è inferiore al 25 % del tuo tempo di lavoro)**

Attualmente sei assicurato nello Stato membro di occupazione. Poiché è destinata ad aumentare, l'attività nel tuo Stato membro di residenza potrebbe diventare sostanziale (ossia potrebbe superare il 25 % del tuo tempo di lavoro in un periodo di 12 mesi). In tal caso la legislazione vigente nel tuo Stato membro di residenza potrà diventare applicabile a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 solo se il tempo medio di lavoro in un periodo di 12 mesi supera il 25 % del tuo tempo di lavoro complessivo in tutti gli Stati membri. Il fatto che per le prossime settimane eserciterai un'attività sostanziale nel tuo Stato membro di residenza non dovrebbe pertanto incidere sulla tua situazione previdenziale. Dovresti già essere in possesso di un documento portatile (DP) A1, rilasciato a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 dall'istituzione competente dello Stato membro di occupazione.

### **Se sei un lavoratore che sta lavorando sia nello Stato membro di occupazione sia nello Stato membro di residenza e sei assicurato nello Stato membro di residenza poiché attualmente la tua attività nello Stato membro di residenza è già sostanziale (ossia è superiore al 25 % del tuo tempo di lavoro)**

Attualmente sei assicurato nello Stato membro di residenza. Dovresti già essere in possesso di un DP A1, rilasciato a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 dall'istituzione competente dello Stato membro di residenza. Le restrizioni alle frontiere e il telelavoro non dovrebbero incidere sulla tua copertura previdenziale.

### **Che cosa succede se i precedenti scenari non sono applicabili al tuo caso e, in conseguenza della pandemia di Covid-19, ciò comporta il cambiamento del tuo Stato membro di assicurazione sociale?**

Se la tua situazione non rientra fra gli scenari presentati sopra, e se ciò comporta il cambiamento del tuo Stato membro di assicurazione sociale, puoi chiedere al tuo datore di lavoro di presentare una richiesta all'autorità competente dello Stato membro in cui vige la legislazione che desideri continui ad applicarsi al tuo caso, così da rimanere soggetto a tale legislazione. Il datore di lavoro dovrebbe comprovare nella richiesta che è nel tuo interesse rimanere assicurato nello Stato membro in cui sei attualmente coperto da un regime di assicurazione<sup>11</sup>.

### **Che cosa succede se ti ammali mentre stai ancora lavorando nello Stato membro di occupazione, o mentre stai telelavorando dal tuo Stato membro di residenza?**

Se lavori in un paese dell'UE e vivi in un altro paese dell'UE, hai diritto a ricevere cure mediche in entrambi i paesi.

È molto probabile che tu sia già registrato nel paese in cui lavori e che tu abbia ricevuto un modulo S1 dall'ente competente per la tua assicurazione sanitaria (se non l'hai già fatto, dovresti registrarti, richiedere tale modulo e

11. Cfr. anche gli orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori per ulteriori informazioni sul possibile ricorso agli accordi sulle eccezioni.

trasmetterlo all'ente competente per l'assicurazione sanitaria nel paese in cui vivi). Questo modulo ti dà il diritto di ricevere assistenza sanitaria nel paese in cui vivi alle stesse condizioni dei cittadini assicurati in tale paese.

### **Informazioni sul DP A1 e sui punti di contatto nazionali**

Per maggiori informazioni sul DP A1 consulta il seguente documento:

<https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=it>

Per maggiori informazioni sull'ente previdenziale competente per il rilascio del DP A1, consulta il seguente documento:

[https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact\\_points\\_pd\\_a1.pdf](https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/contact_points_pd_a1.pdf)



## **SE SEI UN LAVORATORE DISTACCATO**

### **Devi seguire le norme in materia di lavoro vigenti nello Stato membro ospitante?**

Se ti trovi nello Stato membro in cui il tuo datore di lavoro ti ha inviato per prestare servizi (lo “Stato membro ospitante”) e proseguirai il tuo lavoro in tale luogo, continuerà ad applicarsi la legislazione dello Stato membro ospitante per quanto riguarda le condizioni fondamentali di impiego (retribuzione minima, numero massimo di ore di lavoro e periodo minimo di riposo, norme relative a salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro ecc.). Nel caso in cui non ti sia permesso di recarti sul luogo di lavoro a causa delle restrizioni connesse alla Covid-19, devi rispettare le norme vigenti nello Stato membro ospitante. Conserverai tuttavia il diritto a ricevere le prestazioni di sicurezza sociale erogate dallo Stato membro in cui versi i contributi previdenziali, e non dallo Stato membro ospitante.

### **Quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applica al tuo caso alla luce delle restrizioni nazionali in relazione all'attraversamento delle frontiere e delle raccomandazioni sul telelavoro in conseguenza della pandemia di Covid-19?**



#### **Se sei un lavoratore distaccato e la tua attività è iniziata prima dell'insorgere della pandemia di Covid-19**

Se sei un lavoratore distaccato e la tua attività nell'altro Stato membro è iniziata prima dell'insorgere della pandemia di Covid-19, non dovresti essere interessato dalle restrizioni nazionali relative all'attraversamento delle frontiere, se sei già fisicamente nello Stato membro in cui sei stato distaccato. Dovresti continuare il periodo di distacco come indicato sul DP A1, e continuerai a essere assicurato nello Stato membro in cui è stabilito il tuo datore di lavoro o nel quale sei normalmente assicurato in quanto lavoratore autonomo.



#### **Se sei un lavoratore distaccato e la tua attività è iniziata prima dell'insorgere della pandemia di Covid-19, ma ti sposti in un altro Stato membro, ad esempio durante i periodi di riposo**

Se sei un lavoratore distaccato e la tua attività nell'altro Stato membro è iniziata prima dell'insorgere della pandemia di Covid-19, potresti essere interessato dalle restrizioni nazionali se esci dallo Stato membro in cui sei stato distaccato e desideri rientrarvi successivamente. È quanto accade se la tua attività viene esercitata in uno Stato membro che impone restrizioni nazionali all'ingresso di persone provenienti da altri paesi o da determinate regioni colpite dalla pandemia. Prima di uscire dallo Stato membro in cui sei stato distaccato dovresti pertanto verificare presso le autorità competenti se ti sarà consentito farvi rientro. Se ti viene negato l'ingresso e quindi non puoi proseguire il periodo di distacco, il tuo datore di lavoro dovrebbe contattare l'istituzione competente che ha rilasciato il DP A1 per ricevere ulteriori istruzioni.



### **Se sei un lavoratore distaccato e la data di inizio prevista per la tua attività è risultata essere posteriore all'insorgere della pandemia di Covid-19**

Se sei un lavoratore distaccato e la data di inizio prevista per la tua attività nell'altro Stato membro è risultata essere posteriore all'insorgere della pandemia, l'inizio del tuo periodo di distacco può essere posticipato a motivo delle restrizioni nazionali all'ingresso in alcuni Stati membri. In tal caso il tuo datore di lavoro dovrebbe contattare l'istituzione competente dello Stato membro che ha rilasciato il DP A1 per ricevere ulteriori istruzioni, oppure dovresti farlo tu stesso in quanto lavoratore autonomo.



### **Se sei un lavoratore stagionale e la data di inizio prevista per la tua attività è risultata essere concomitante o posteriore all'insorgere della pandemia di Covid-19**

Se sei un lavoratore stagionale e la data di inizio prevista per la tua attività nello Stato membro in cui si svolge il lavoro stagionale è risultata essere concomitante o posteriore all'insorgere della pandemia di Covid-19, l'inizio del tuo periodo di occupazione stagionale può essere posticipato a motivo delle restrizioni nazionali all'ingresso in alcuni Stati membri. In tal caso dovresti contattare il tuo datore di lavoro nello Stato membro di occupazione stagionale per ricevere ulteriori istruzioni.<sup>12</sup>

### **Restrizioni alla libera circolazione imposte dallo Stato membro nel contesto dell'attuale crisi connessa alla Covid-19**

A norma dell'articolo 45, paragrafo 3, TFUE e della direttiva 2004/38/CE, possono essere introdotte limitazioni al diritto di libera circolazione dei lavoratori per motivi di ordine pubblico o sicurezza interna, tra cui rientra il caso del rischio rappresentato da una malattia contagiosa. La giustificazione delle limitazioni va tuttavia interpretata restrittivamente<sup>13</sup> e le limitazioni devono essere necessarie, proporzionate e basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori.

**Domande sull'UE? Europe Direct può aiutarti:** [europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

12. Cfr. anche gli orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori per ulteriori informazioni sui lavoratori stagionali.

13. Cfr. a tale proposito le cause congiunte 115/81 e 116/81 Adoui e Cornuaille, EU:C:1982:183.

© Unione europea, 2020

Riutilizzo autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti (licenza Creative Commons Attribution 4.0 International). Per utilizzare o riprodurre materiale non di proprietà dell'UE, può essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari.

Tutte le immagini © Unione europea, salvo diversa indicazione. Icone © Flaticon – Tutti i diritti riservati.